

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 49/05/2012**

### **Fatto e Diritto**

In via preliminare, questa Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso il diniego di rimborso, opposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Clusone, per sopravvenuta decadenza del diritto della società ricorrente di chiedere il rimborso.

Dal ricorso con i relativi allegati, emerge che la società ricorrente ha inoltrato all'Ufficio due istanze di rimborso di € 2.900,00, per erroneo maggior versamento di imposte collegate al condono di cui alla legge 289/2002, una in data 16 ottobre 2003 (all.n.2), in ordine alla quale l'ufficio non emetteva provvedimento di diniego ed una seconda, di identico contenuto (all.n.3), in data 22.03.2010, cui faceva seguito il diniego impugnato.

Dal ricorso risulta altresì che il versamento di € 6.000,00, di cui si richiede il rimborso parziale, è stato effettuato in data 16.05.2003 (all. n. 5).

Ai sensi dell'art.38 D.P.R 602/1973 il contribuente decade dal rimborso se non presenta la relativa istanza entro 48 mesi dalla data del versamento.

Orbene, la prima istanza di rimborso del 16 ottobre 1963 deve ritenersi tempestiva perché presentata entro 48 mesi dalla data del versamento del 16.05.2003. Però la contribuente è decaduta dal diritto di rimborso perché, ai sensi dell'art. 21 primo e secondo comma d.lgs.546/1992, non ha impugnato tempestivamente, davanti a questa CTP, il silenzio-rifiuto formatosi dopo il novantesimo giorno dalla istanza di restituzione. Tale omissione ha come conseguenza, prevista dal primo comma della citata norma dell'art.21, l'inammissibilità del ricorso.

La seconda istanza di rimborso del 22.03.2010, poiché proposta quando erano già trascorsi i 48 mesi dalla data del versamento - cioè dal 16.05.2003 - così come prevede l'art. 38 del D.P.R. 602/1973 ha determinato la decadenza della contribuente dal diritto di chiedere il rimborso, trattandosi di termine perentorio, la cui inosservanza determina la inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Le suddette inammissibilità, per inosservanza dei termini previsti per ottenere il rimborso di un tributo pagato per errore, sono rilevabili dall'organo giudicante ex officio, come ha statuito la recente sentenza della Corte di Cassazione n.791/201 1, che riconosce al Giudice la potestà di rilevare di ufficio la decadenza in una materia che è sottratta alla disponibilità delle parti quale è il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre l'azione di rimborso del tributo indebitamente versato "...perché quei termini sono dettati per finalità di interesse pubblico e di essi neppure l'Amministrazione può disporre".

Da quanto sopra argomentato emerge che la ricorrente deve considerarsi virtualmente soccombente con la conseguenza che a suo carico sono poste le spese di giudizio, liquidate in euro 344,25 come da nota spese in atti prodotta dall'Ufficio.

### **PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese di giudizio liquidate in euro 344,25.